

N.R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Nel procedimento iscritto al n.r.g. [REDACTED]

promossa da:

[REDACTED] nata il 15/03/1967 a Baradero, Buenos Aires, Argentina; [REDACTED] nata il 25/12/1969, a Baradero, Buenos Aires, Argentina; [REDACTED] nata il 23/11/2001 a Baradero, Buenos Aires Argentina; [REDACTED] nato il 29/09/2004 a Baradero, Buenos Aires, Argentina; [REDACTED] nata il 20/06/1995 a Baradero, Buenos Aires, Argentina, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Claudia Santoro;

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze, contumace

CONVENUTO

E NEI CONFRONTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

INTERVENUTO

Il Giudice dott.ssa Caterina Condò

visto l'art. 702 bis c.p.c., ha pronunciato la seguente,

ORDINANZA

[REDACTED]

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo venisse riconosciuta loro la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per essere discendenti diretti di [REDACTED] a Buggiano, (PT) il quale, dopo aver ivi sposato [REDACTED], emigrò in Argentina dove ha vissuto fino alla morte intervenuta il 05/02/1979 senza mai naturalizzarsi argentino, (Cfr. All.1).

Il convenuto Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio. Deve pertanto esserne dichiarata la contumacia attesa la ritualità della notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, effettuata il 27/04/2023 a mezzo pec presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.

Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.

I ricorrenti hanno ricostruito il loro albero genealogico come segue:

dall'unione di [REDACTED] nasceva il 07/08/1940 a Baradero, Buenos Aires, (ARG) [REDACTED] la quale, in data 18/01/1964, contraeva matrimonio con [REDACTED], (All.2). Dalla loro unione nasceva il 15/03/1967 a Baradero, Buenos Aires, (ARG) [REDACTED]

[REDACTED]. Dall'unione di questi ultimi nascevano: [REDACTED], a Baradero, Buenos Aires, (ARG) e [REDACTED] nata il 20/06/1995 a Baradero, Buenos Aires, (ARG), (Cfr. All. 4-5), entrambe ricorrenti; [REDACTED] contraeva matrimonio il 18/09/1992 con [REDACTED] e da questa unione nascevano [REDACTED] nata il 23/11/2001 a Baradero, Buenos Aires, (ARG) e [REDACTED] nato il 29/09/2004 a Baradero, Buenos Aires,(ARG), anch'essi ricorrenti, (Cfr. All.4- 4.a e 4.b).

Preliminarmente è opportuno affrontare la questione dell'interesse ad agire e a proporre domanda di accertamento dello status di cittadino italiano direttamente in sede giurisdizionale. Sebbene l'accertamento della cittadinanza *iure sanguinis* costituisca un diritto "permanente", "imprescrittibile" e "giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano" (Cass., sez.

unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.

La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa e il processo di cognizione presuppone, ontologicamente, una lite, una controversia su un diritto, altrimenti sconosciuto, o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).

In linea generale è quindi corretto affermare che la parte che vuole sia riconosciuta la sua cittadinanza italiana debba prima esperire la procedura amministrativa a ciò preordinata dalla normativa statale e che solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., possa adire in giudizio il Ministero dell'Interno per vedere affermato e rendere comunque certo il suo diritto. Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18/10/2016 : “ E’ “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze [REDACTED] : “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale (...) Diversamente (...) opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuita dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle

“controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.

Peraltro, la circolare K.28.1. dell'8/04/1991 del Ministero dell'Interno conferma che il riconoscimento e la tutela della cittadinanza italiana iure sanguinis grava sul Ministero dell'Interno come previsto dall'art. 14 d. lgs. 30/07/1999 richiamato dal D.P.R. 398/2001 ed anche che, in via generale, soggetti che, come nella presente vicenda, vantano una discendenza paterna italiana senza passaggi generazionali materni prima del 01/01/1948, non debbono agire previamente e direttamente in giudizio per l'accertamento del possesso ininterrotto iure sanguinis del diritto alla cittadinanza italiana ma far valere prima le proprie ragioni per via amministrativa avanti all'autorità consolare italiana presso il paese straniero di residenza ivi depositando documentazione attestante la propria discendenza da un cittadino italiano per nascita a cui dovrebbe conseguire, l'accettazione e la protocollazione della stessa da parte del consolato adito nonché l'inserimento in una lista d'attesa al fine di essere convocati per esaminare la documentazione prodotta ed eventualmente, all'esito positivo dell'istruttoria, il riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana.

Nel caso di specie l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti deve ritenersi certamente sussistente, poiché costoro hanno dimostrato di aver tentato più volte ed invano di contattare il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires dal momento che il sistema di prenotazione degli appuntamenti per il riconoscimento della cittadinanza avviene attraverso un sistema di videochiamata, funzionante in un solo giorno della settimana in orario 10:00/14:00, (Cfr. All.7), di aver inviato mail di denuncia al consolato, senza tuttavia ricevere alcuna risposta (Cfr.All.8-9); inoltre, dal giugno 2021 è stato adottato il nuovo sistema denominato “*Prenot@mi*” che non è stato possibile utilizzare (Cfr. All.11). Si ritiene quindi che i ricorrenti abbiano fornito adeguata prova della difficoltà di potersi mettere in contatto con tali uffici consolari e della conseguente incertezza sulla definizione della relativa pratica.

Tenuto conto che, l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del

D.P.R. n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni, (esteso a 48 mesi dal d.l. 113/2018 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza diverse dalla fattispecie del “*jure sanguinis*”), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque entro una tempistica ragionevole che non duri decenni. Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l’interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli.

Nel merito, i ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di discendenti diretti dell’avo italiano [REDACTED] il quale, senza mai naturalizzarsi argentino né aver rinunciato alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato di non iscrizione del predetto nel Registro Statale degli Elettori – nel quale vengono iscritti i cittadini argentini, nativi o per opzione di età superiore a 16 anni e naturalizzati di età superiore ad anni 18 - rilasciato dalla Camera Nazionale Elettorale argentina (Cfr. All. 1 ff. gg. da 11 a 13), ha trasmesso *iure sanguinis* la cittadinanza italiana alla figlia [REDACTED] nata il 07/08/1940, la quale ha potuto trasmetterla a sua volta alla figlia e odierna ricorrente [REDACTED] nata il 15/03/1967 e, tramite quest’ultima, a tutti i suoi discendenti: [REDACTED] nata il 25/12/1969; [REDACTED] nata il 20/06/1995; [REDACTED] nata il 23/11/2001 e [REDACTED] nato il 29/09/2004 anch’essi ricorrenti.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova pieno riscontro nella documentazione in atti, debitamente tradotta e apostillata. Inoltre, per quanto riguarda l’avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “*L’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell’Ottocento, implica un’esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell’alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti*”).

fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);

Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).

Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano [REDACTED], senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero atteso che la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, come anche di ottenerlo nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.

E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione

delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei "giustificati motivi" rispetto alle "gravi ed eccezionali ragioni" a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) - ha affermato che *"la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (...) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata"* (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)" (Cons. Stato, 643/2016).

I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara che [REDACTED] nata il 15/03/1967 a Baradero, Buenos Aires, (ARG); [REDACTED] nata il 25/12/1969, a Baradero, Buenos Aires, (ARG); [REDACTED] nata il 20/06/1995 a Baradero, Buenos Aires, (ARG); [REDACTED] nata il 23/11/2001 a Baradero, Buenos Aires, (ARG) e [REDACTED] nato il 29/09/2004 a Baradero, Buenos Aires, (ARG), sono cittadini italiani;

- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il Ministero dell'Interno a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Claudia Santoro

Firenze, 3.7.2023

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Condò